

**CIRCOSCRIZIONE 7 ^**  
**Aurora - Vanchiglia - Sassi**  
**- Madonna del Pilone**



**CITTA' DI TORINO**

**DELCI7 22 / 2025**

**09/06/2025**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 7 ^ - Aurora - Vanchiglia - Sassi -  
Madonna del Pilone**

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente DERI Gian Luca, sono presenti i Coordinatori:

Michele CRISPO

Marta Sara INI'

Sol NINNI

Giuseppe PIRAS

Con l'assistenza del Segretario Matteo ROLANDO

OGGETTO: C.7 - (ART. 28 E 42 COMMA 2) REGOLAMENTO DECENTRAMENTO.  
APPROVAZIONE PROGETTO FESTA DI VIA DENOMINATA " SABATO IN  
SANTA 2025 " PRESENTATO DALL 'ASSOCIAZIONE QUARTIERE  
VANCHIGLIA - FESTA DI VIA PER IL GIORNO DI SABATO 14 GIUGNO  
2025.

Il Presidente Luca DERI, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Sol NINNI, riferisce:

Con l'approvazione del Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione n. mecc. 2013 05843/016 del 27 gennaio 2014, IE esecutiva dal 10 gennaio 2014 modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 01 ottobre 2018 (mecc. 201803729/002) IE esecutiva dal 15 ottobre 2018, e in data 12 luglio 2021 (DEL 597/2021) IE esecutiva dal 25 luglio 2021, la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via, iscritte all'albo delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione, che intendono organizzare manifestazioni sul suolo pubblico.

Atteso che tale Regolamento costituisce il riferimento normativo per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e allo svolgimento di tali manifestazioni.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del "Regolamento delle Feste di Via" N. 366, per "Festa di Via" si intende "l'attività di promozione commerciale, con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano";

In osservanza del comma 2 dell'articolo 5 del Regolamento sopra citato, si stabilisce che le Circoscrizioni debbano comunicare al competente Assessorato, entro il 10 dicembre di ciascun anno, la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell'anno in corso.

Dato atto che la Circoscrizione ha comunicato nei termini, con propria nota n. 3807 del 14 novembre 2024, la programmazione relativa al primo semestre dell'anno 2025 (gennaio/giugno) all'Assessorato del commercio e ai mercati, e che con delibera di Giunta Circoscrizionale n. DELCI7 58 del 3 dicembre 2024 ha approvato i progetti e la calendarizzazione delle feste di via circoscrizionali del primo semestre dell'anno 2025(gennaio/giugno);

tenuto conto delle manifestazioni di interesse presentate alla Circoscrizione dalle Associazioni di Via interessate allo svolgimento delle stesse e considerato che, in riferimento alle linee di indirizzo previste dal Regolamento, ciascuna associazione ha avuto il diritto alla scelta/prelazione su due feste di via all'anno;

dato atto che l'Associazione Quartiere Vanchiglia ha proposto, con nota del 8 novembre 2024 prot. n. 3745, che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), la Festa di Via denominata "SABATO IN SANTA 2025" da tenersi il giorno 7 giugno 2025 e successiva integrazione prot. 441 dell'11 febbraio 2025 (all. 2) di richiesta di cambio data posticipata al 14 giugno 2025 motivata dalla concomitanza con Torino Pride il 7 giugno c.a.

Vista la Determina Dirigenziale della Circoscrizione 7, atto n. 1070 del 21/2/2025, con la quale si approvava la variazione della data della festa di via denominata "SABATO IN SANTA 2025" dal 7 giugno 2025 al 14 giugno 2025, vista la contemporaneità della Festa di Via con l'evento TorinoPride previsto il 7 giugno 2025;

Considerato che l'Associazione ha inoltre chiesto di utilizzare una superficie su area pubblica commerciale pari a mq. 249 e non commerciale pari a mq. 3500, prevedendo la partecipazione di n. 13 bancarelle di operatori commerciali ambulanti, n. 10 artigiani produttori agricoli **e ha garantito l'apertura delle attività di commercio in misura superiore al 50% degli esercenti in sede fissa tra coloro che hanno manifestato l'intenzione di aprire la propria attività il giorno della Festa.** Atteso che l'Associazione garantirà l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 40% delle attività economiche che effettuano la vendita di beni, anche mediante somministrazione, così come previsto dall' art. 7 comma 1 del Regolamento n. 366.

Considerato che il numero delle bancarelle non supera il limite di 80 come previsto dall'art. 7 comma 4 del suddetto Regolamento 366.

Dato atto che la festa di via offrirà un'atmosfera accogliente per socializzare e fare nuove amicizie e che le attività commerciali del quartiere aderiranno all'evento proponendo sconti e promozioni dedicate ai clienti e che saranno, inoltre, previsti vari spazi di animazione per bambini che allieteranno la serata e creeranno un'atmosfera gioiosa e coinvolgente.

Considerato che in futuro, anche a fronte di una buona organizzazione e una promozione efficace, tale occasione potrà diventare un appuntamento fisso nel calendario del quartiere, nonchè un evento capace di attrarre visitatori anche da fuori città e di contribuire a rivitalizzare la zona.

Verificato che l'Associazione Quartiere Vanchiglia, ai sensi di quanto previsto nella nota del DUP n. 775/2024 del 16 DICEMBRE 2024 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, non ha pendenze di carattere amministrativo con la Città;

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Il progetto è stato discusso durante la riunione della III Commissione del 29 maggio 2025.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio circoscrizionale DELCI7 73/2021 del 13 dicembre 2021 "Funzioni esecutive della Giunta su indirizzi consiliari e su atti di programmazione - Deliberazione di indirizzo anno 2022" così come previsto dal Regolamento 374 (deliberazione del C.C. del 17/12/2015, n. mecc. 2015 02280/ Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 (deliberazione del C.C del 27/01/ 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esec. dal 10.02.2014) successivamente modificato con DEL 597/2021 esec. dal 25/7/2021094, esec.dal 1/1/2016).;

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 (deliberazione del C.C del 27/01/ 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esec. dal 10.02.2014) successivamente modificato con DEL 597/2021 esec. dal 25/7/2021;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi del vigente Regolamento n. 366 citato in premessa, la Festa di Via presentata dall'Associazione Quartiere Vanchiglia (all. 1) denominata "SABATO IN SANTA 2025" che si svolgerà sabato 14 giugno 2025 con orario 20.00-24.00 in Via Santa Giulia tratto tra Via Giulia di Barolo a Piazza

Montebello;

2. di dare atto che il Presidente dell'Associazione Quartiere Vanchiglia è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza allo svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;

3. di dare atto che l'Associazione Operatori Quartiere Vanchiglia quale soggetto promotore della Festa, si impegna a rispettare l'ordine di priorità di partecipazione degli operatori commerciali, così come previsto dall'art. 7, comma 4 del Regolamento n. 366;

4. di dare atto che l'Associazione Quartiere Vanchiglia è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la Festa e la sua realizzazione

5. di dare atto che l'Associazione Quartiere Vanchiglia dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti devono essere in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, impegnandosi nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti;

6. di stabilire l'obbligo che l'Associazione garantisca affinché le attività collaterali previste siano coerenti quantitativamente e qualitativamente con la tematica della Festa proposta in progetto;

7. di dare atto che qualora, per motivi eccezionali e motivati, la Festa sopra menzionata non potesse svolgersi nella data indicata, l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio con preavviso funzionale a consentire agli Uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalle normative vigenti; l'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366);

8 di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico, che sarà subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità e Viabilità;

9. di stabilire altresì che:

- sono previsti n. 13 operatori del commercio ambulante su area pubblica non mercatale, n. 10 artigiani produttori agricoli ed almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, per una superficie commerciale pari a mq. 249 e una non commerciale pari a mq 3500;

- l'Associazione dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere all'Ufficio competente dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con i relativi titoli autorizzativi o attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché la documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R.N.20 - 380 del 26 luglio 2010;

- l'Associazione, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "vendite occasionali su area pubblica" della L.R.28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 - Provvedimenti di Attuazione: l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni

igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributivi;

- l'Associazione dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14 comma 3, del Regolamento n. 366) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano all'iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità. In particolare, l'Associazione dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danno a cose o persone causato nello svolgimento dell'attività di vendita;

- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e si dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12 comma 2, Regolamento n. 366);

10. di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366;

11. di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio della Circoscrizione 7;

12. di stabilire che la pubblicazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente e che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa e alla Circoscrizione 7;

13. di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;

14. Il Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

15. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (all. 3);

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

17. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in forza dell'art. 134 comma 4 del TUEL ed in ragione della imminente organizzazione della festa di via.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Angelo Turiano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

---

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

Gian Luca Deri

IL SEGRETARIO

Firmato elettronicamente

Matteo Rolando

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI7-22-2025-All\_1-Istanza%20sabato%20in%20santa.pdf
2. DELCI7-22-2025-All\_2-Richiesta\_posticipo.pdf
3. DELCI7-22-2025-All\_3-vie\_-\_aqv\_14\_giugno\_2025doc.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento